

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**OGGETTO:** Provvedimento di rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della “Samadi S.p.A.” gestito dalla Samadi S.p.A. (P.IVA 00905281002) , con sede operativa in Via di Grottarossa, km. 2.200 – 00189 Roma (RM).

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con il quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

**DATO ATTO**, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, il Dr. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria”, con la quale è stata istituita l'Area denominata “Autorizzazione e accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*”;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 con la quale, all'art. 13 comma 14, si stabilisce che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto, restano

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTO** l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante "*Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni*";

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante "*Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4*";

**VISTA** la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio*", art. 1, commi dal 18 al 26, ed in particolare art.1, comma 26 nella parte in cui prevede che: "*Per la definizione dei procedimenti di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*";

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "*Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredITAMENTI delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accREDITAMENTI provvisori e avvio del procedimento di accREDITAMENTO definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*", come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

**TENUTO CONTO** che con il predetto Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10 novembre 2010:

- è stato avviato il procedimento di accREDITAMENTO definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredITAMENTI delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;
- al comma 13 del DCA n. U0090/2010 si specifica che "Con il presente provvedimento si

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

modifica la qualificazione delle Case di Cura Neuropsichiatriche, già considerate nel Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, quale strutture per acuti, in Strutture per Trattamenti Psichiatrici Intensivi Territoriali (STPIT) (omississ)”

**VISTO** l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)*”

**VISTA** la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;*”

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.*” con il quale si è:

- A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A (“*Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo*”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B (“*Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione*”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “*Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*” il quale prevedendo norme attuative da parte del Governo Centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013)

**VISTO** l'art. 8 quater, comma 8 del citato D.Lgs. 502/92 il quale prevede che in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3), lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede con le modalità di cui all'articolo 28 commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448 alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche equiparate, dalle strutture private non lucrative e lucrative;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0015 del 5 settembre 2008 recante "Definizione dei fabbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n.U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.ii., avente ad Oggetto "Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006" (ALL.1); "Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe" (ALL2);

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0101 del 9 dicembre 2010 e ss.mm.ii. recante: "Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al DCA n.U0048/2009. Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006" (ALL.1). Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe"(ALL. 2);

**CONSIDERATO** che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00054/2011 è stato fissato al 31/12/2011 il nuovo termine per l'attuazione delle disposizioni di cui al DCA n. U0101/2010;

**VISTO** il DCA n. U0425 del 19.12.2012 avente ad oggetto "Ratifica intese con i soggetti privati provvisoriamente accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA n. U0101/2010 .";

**VISTA** l'Intesa del 10/1/2012 sottoscritta dalla Samadi spa, che ha previsto per la struttura neuropsichiatrica, al termine del processo di riconversione, la seguente riconfigurazione :

| STPIT | SRTRI | SRTRe | SRSR 24 h | SRSR 12 h | Totale Posti letto |
|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------------------|
| 30    | 10    | 10    | 18        |           | 68                 |

**VISTE** le note della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio – Sanitaria n. 296877 GR/11/2014 del 22/05/2014 e n. 322164 GR/11/2014 del 04/06/2014 riguardante lo stato di attuazione del DCA n. U0101/2010 relativo al processo di riconversione delle Casa di Cura Neuropsichiatriche;

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
4. l'équipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica dell'Azienda USL RME, ha proceduto ai sopralluoghi nel corso del 2012-2013 presso la sede della Samadi Spa gestita dalla Società "Samadi S.p.A.";
5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale della ASL RME, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

**PRESO ATTO** dell'attestazione di non conformità del Direttore Generale della ASL RME, prot. n. 4284 del 28/01/2013, con cui si attesta la non conformità del presidio sanitario denominato "Samadi SpA", gestita dalla Società "Samadi S.p.A.", relativamente all'attività di psichiatria residenziale per carenza dei requisiti strutturali di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i;

**VISTO** che il sopracitato parere di non conformità è stato comunicato alla Società "Samadi S.p.A." con nota prot. n. 27454 del 11/02/2013;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 del 11/02/2013 prot. n. 27454 con la quale è stato comunicato alla Società "Samadi S.p.A." l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., al fine dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui alla L.R. n. 3/2010, così come modificata dall'art. 1 comma 123, lettera d), della L.R. n. 12/2011, invitando la struttura a ripristinare i requisiti mancanti e invitandola a formulare le proprie osservazioni in merito;

**VISTO** il DCA n. U00426 del 4/10/2013 con il quale si è inteso disciplinare la: "Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013)

**CONSIDERATO** che il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00426/2013 ha stabilito che sono soggette a diffida, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003, le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del provvedimento, presentino le condizioni di seguito elencate:

- abbiano regolarmente presentato domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo;
- siano state ricomprese nel provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22 della L. regionale n. 3/2010 e ss. mm. per gli effetti ivi previsti;
- abbiano presentato il crono-programma per l'acquisizione dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi dell'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, come modificato dalla L.R. n.12/2011;
- siano state oggetto di verifica da parte delle commissioni competenti delle Aziende Sanitarie Locali e non abbiano ottenuto l'attestazione di piena conformità (conformità con prescrizioni e/o condizionata e/o parziale), ovvero siano state destinatarie di provvedimenti di non conformità anche in ragione del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31 luglio 2012, ed eventualmente già oggetto di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e/o di diniego dell'accreditamento;

**CONSIDERATO** altresì che, al fine di uniformare la procedura amministrativa, il citato decreto commissariale prevede che tutte le strutture che presentino le condizioni di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ancorché già destinatarie di precedente diffida e/o provvedimento di sospensione, ovvero di comunicazione di avvio del procedimento, all'esito della pubblicazione del predetto provvedimento, saranno in ogni caso oggetto di diffida ad adeguarsi nei termini di cui all'art. 11 della L.R. n.4/2003 a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

**CONSIDERATO** che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di novanta giorni ove concesso, le strutture di cui sopra saranno oggetto di successiva verifica da parte della ASL di competenza, preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale, anche accertando l'avvenuto adeguamento alle disposizioni impartite in occasione di verifiche precedenti; l'attestato di non conformità finale comporta l'adozione, a cura della Regione, del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo e del diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo;

**VISTE** le Determine Dirigenziali n. G02441 del 15/11/2013 e G00611 del 24/1/2014 avente ad oggetto: "*Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013*" con le quali, in attuazione del citato DCA 426/2013, sono state ricognite e individuate le strutture sanitarie e socio-sanitarie che rientrano nella disciplina di cui al DCA U00426/2013 al fine di permettere l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali;

**CONSIDERATO** in particolare che la Samadi S.p.A. è risultata ricadente nella disciplina del DCA n. 426/2013 e ricompresa pertanto nell'elenco di cui alla Determina n. G02441 del 15/11/2013;

**VISTA** la nota regionale n. prot. 105387 del 20/11/2013 con la quale la Società "Samadi S.p.A." , in persona del Legale Rappresentante, è stata diffidata, in attuazione del DCA n. 426/2013 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di verifica aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima, fermo restando che, decorso il suddetto termine, la struttura, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sarà destinataria del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del diniego dell'accreditamento

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

definitivo;

**CONSIDERATO** che la Società "Samadi S.p.A." ha comunicato con nota del 05/12/2013 assunta agli atti con prot. n. 160775 del 12/12/2013, che attuerà il nuovo assetto di posti letto entro i termini previsti dalla diffida ex. Art. n. 11 L.R. n. 4/2003, senza necessità di lavori edili;

**RILEVATO** che la Samadi S.p.A. risulta autorizzata da ultimo con il seguente provvedimento:

- Decreto del Medico Provinciale di Roma prot.8/ROMA/S/2674 del 1/6/1977

**DATO ATTO** che la Samadi S.p.A, già Casa di Cura Neuropsichiatrica, è stata oggetto di riconversione con i provvedimenti regionali di seguito indicati:

- DCA n.U0101/2010 avente ad oggetto " Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U0048/2009 'Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006' (All.1); 'Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle case di cura neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe' (All.2)." e che ha previsto per la struttura Samadi la seguente nuova configurazione:

STPIT= p.l. 30  
SRTRi = p.l.10  
SRTRe = p.l.10  
SRSR 24h= p.l.18

per un totale di 68 posti letto;

- l'Intesa del 10/1/2012 sottoscritta con la Samadi spa, che ha previsto per la struttura Samadi il seguente nuovo assetto:

STPIT= p.l. 30  
SRTRi = p.l. 10  
SRTRe = p.l. 10  
SRSR 24h= p.l. 18

- il Decreto del Commissario ad Acta del 19 dicembre 2012, n. U00425 "Ratifica intese con i soggetti privati provvisoriamente accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA n. U0101/2010";

**VISTO** quindi il successivo "Attestato di conformità" reso con nota del Direttore Generale della ASL di RM E del 07/04/2014 prot. n. 13047, assunta agli atti in data 09/04/2014 prot. n. 214896, con cui, sulla base degli esiti della verifica per l'adempimento della diffida ex art. 11 L.R. 4/2003 adottato ai sensi del DCA 426/2013, si attesta :

*"che la struttura sanitaria denominata "Samadi S.p.A." con sede operativa in Via di Grottarossa, km. 2.200 – 00189 Roma (RM) gestito dalla Samadi S.p.A. P.IVA 00905281002 tipologia struttura territoriale psichiatrica ai fini della conferma dell' autorizzazione all'esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i, per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:*

**STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TOTALE 68 POSTI LETTO di cui:**

**30 posti letto struttura per trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (S.T.P.I.T.)**

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**10 posti letto struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti intensivi**  
**10 posti letto struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti estensivi**  
**18 posti letto struttura residenziale socio riabilitativa (S.R.S.R.) ad elevata assistenza (H24)**

**ATTESTA INOLTRE CHE**

la struttura sanitaria denominata "Samadi S.p.A." con sede operativa in Via di Grottarossa, km. 2.200 – 00189 Roma (RM) gestito dalla Samadi S.p.A. P.IVA 00905281002 tipologia struttura territoriale psichiatrica possiede i requisiti ulteriori previsti per l'**accreditamento istituzionale definitivo** di cui al DCA 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

**STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TOTALE 68 POSTI LETTO di cui:**

**30 posti letto struttura per trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (S.T.P.I.T.)**  
**10 posti letto struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti intensivi**  
**10 posti letto struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti estensivi**  
**18 posti letto struttura residenziale socio riabilitativa (S.R.S.R.) ad elevata assistenza (H24)";**

**CONSIDERATO** inoltre che nell' attestato di conformità del Direttore Generale prot.13047 del 7/4/2014 viene precisato che " *La valutazione espressa sui requisiti organizzativi, non essendo ultimato il processo di riconversione, è inerente alle condizioni di accreditamento attuali (DGR 412/2003) in attesa di specifiche indicazioni regionali sui tempi dell'attuazione della riconfigurazione.*

*L'esito della verifica relativa al possesso dei requisiti organizzativi per le tipologie assistenziali previste nella riconversione presuppone il processo di riqualificazione del personale da OTA o ausiliario socio sanitario ad operatore socio sanitario (OSS), nell'arco dei successivi due anni a partire dalla data di emissione del decreto di accreditamento regionale (come previsto dal DCA 48/09).. omississ..";*

**VISTO** il DCA n.48/2009 "Approvazione 'Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006' (All.1); 'Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe'" (All.2)" con il quale è stato previsto tra l'altro, "in via transitoria", la riqualificazione del personale da ausiliario socio-sanitario (OTA) ad operatore socio-sanitario (OSS) nell'arco dei successivi due anni a partire dall'emissione del Decreto di accreditamento regionale;

**PRESO ATTO** che il DCA n.U0101/2010 ha, tra l'altro, revocato le "Disposizioni generali" di cui al DCA n. 48/2009 espressamente richiamate nel citato "Attestato di conformità" prot.13047 del 7/4/2014 in merito all'adeguamento dei requisiti organizzativi nell'arco dei successivi due anni a partire dalla data di emissione del Decreto di accreditamento regionale;

**VISTA** la sopracitata nota regionale prot. 322164GR/11/14 del 04/06/2014 di riscontro alle richieste di chiarimento pervenute alla "Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria" da parte di alcune ASL, nella quale si specifica che nel dispositivo delle intese di riconversione sottoscritte dalle ex Case di Cura Neuropsichiatriche, le strutture hanno dato atto al punto f) di "essere a conoscenza che solo dal momento in cui verranno rilasciati i titoli di autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivi, potrà esercitare l'attività prevista dalla nuova configurazione, alle condizioni tariffarie previste dal DCA n.U0101 del 9 dicembre 2010 e ss.mm.ii., previa assegnazione del relativo budget e stipulazione dell'accordo contrattuale";



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** in particolare l'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredimento temporaneamente concesso”*.

**ATTESO** che trattasi di nuova autorizzazione di attività rilasciata a seguito di accordo di riconversione di cui al DCA U0101/2010 e che pertanto è necessario rilasciare l'accredimento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accredimento decorre dalla data di rilascio dell'accredimento temporaneo così come previsto dalla L.R. n.4/2003.

**CONSIDERATO** che nella fase transitoria di attuazione del predetto DCA n. U0101/2010, come disposto con nota regionale prot. n. 25261/DB/08/14 del 04/02/2011, gli accessi degli utenti sono stati effettuati *“con le modalità autorizzative in atto”* e sulla base della previgente normativa;

**RITENUTO** che la piena attuazione del DCA n. U0101/2010, anche in merito all'adeguamento dei requisiti organizzativi, debba avvenire entro il termine massimo di sei mesi dall'emanazione del decreto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale;

**VISTO** che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui *“1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*;

**VISTA** la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente *“Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”*;

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 20/6/2014 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di rilasciare, a conclusione del processo di riconversione ex DCA U0101/2010, in favore della Società *“Samadi S.p.A”* (P. IVA 00905281002) con sede legale in via di Grottarossa Km 2.200, 00189 Roma quale gestore della struttura Samadi spa, in persona del legale rappresentante Dott. Garofalo Mariano nato a Ripe San Genesio (MC) il 26/09/1952, l'autorizzazione all'esercizio per la seguente attività sanitaria:

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TOTALE 68 POSTI RESIDENZA di cui:**

- **30 posti letto:** struttura per trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (S.T.P.I.T.)
  - **10 posti letto:** struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti intensivi
  - **10 posti letto:** struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti estensivi
  - **18 posti letto:** struttura residenziale socio riabilitativa (S.R.S.R.) ad elevata assistenza (H24)
- 2) di rilasciare, in favore della Società "Samadi S.p.A." (P. IVA 00905281002), quale gestore della struttura Samadi spa, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti per le seguenti attività autorizzate ai sensi del punto 1:
- **30 posti letto:** struttura per trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (S.T.P.I.T.)
  - **10 posti letto:** struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti intensivi
  - **10 posti letto:** struttura residenziale terapeutico riabilitativa psichiatrica (S.R.T.R.) per trattamenti estensivi
  - **18 posti letto:** struttura residenziale socio riabilitativa (S.R.S.R.) ad elevata assistenza (H24)
- 3) di prendere atto che la Direzione Sanitaria della Samadi S.p.A. è affidata al Dr. Strusi Leonardo Maria, nato a Castellaneta (TA) il 08/05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 36602;
- 4) di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: samadispa@legalmail.it al legale rappresentante della Società "Samadi S.p.A." (P. IVA 00905281002), con sede legale in via di Grottarossa Km 2.200, 00189 Roma, nonché alla ASL RM E, a mezzo PEC all'indirizzo: protocolloinf@pec.asl-rme.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità";
- 5) di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
- 6) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 7) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013*)

struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza ed in conformità a quanto attestato dal Direttore Generale con nota del 07/04/2014 prot. n. 13047 .

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

